



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

**Procedura relativa alla gestione delle adesioni contrattuali e delle contribuzioni contrattuali a Prevedi
ex art. 97 del CCNL edili-industria del 1 luglio 2014 e
ex art. 92 del CCNL edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come modificato dall'Accordo del 16 ottobre 2014**

**PER AZIENDE AVENTI ALLE PROPRIE DIPENDENZE SOLO IMPIEGATI
(VERSIONE AGGIORNATA AL 23 GENNAIO 2015)**

Premesse

Il CCNL edili-industria e il CCNL edili-artigianato rinnovati nel 2014 prevedono, con decorrenza 1 gennaio 2015, il versamento mensile al Fondo Prevedi di un *contributo contrattuale* a favore dei lavoratori soggetti ai medesimi Contratti. L'istituzione del citato *contributo contrattuale* è prevista nell'art. 97 del CCNL Edili-industria sottoscritto il 1 luglio 2014 e nell'art. 92 del CCNL edili-artigianato sottoscritto il 24 gennaio 2014 come modificato e integrato con Accordo del 16 ottobre 2014 (tali Accordi costituiscono *allegato a*) alla presente.

Le Parti Sociali firmatarie dei due CCNL citati hanno inoltre sottoscritto, il 18 novembre 2014, un Accordo attuativo delle disposizioni contenute nelle norme contrattuali sopra richiamate (*allegato b*) alla presente.

Per i lavoratori già associati a Prevedi alla data del 31/12/2014 (in quanto aventi già sottoscritto il modulo di adesione o per avere tacitamente conferito il TFR al Fondo Pensione), tale contributo contrattuale si somma alle fonti contributive ordinarie (1% a carico azienda, 1% a carico lavoratore e/o TFR maturando) ed è dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione dei CCNL sopra richiamati, anche nel caso in cui il lavoratore sospenda il contributo dell'1% a proprio carico e quindi quello dell'1% a carico del datore di lavoro oppure trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure effettui la liquidazione totale della posizione individuale (per uscita dai CCNL sopra richiamati) e poi torni ad essere soggetto a tali Contratti. Per tali lavoratori (cioè quelli già associati a Prevedi al 31/12/2014) il versamento del *contributo contrattuale* di cui ai CCNL sopra richiamati non determina variazioni nei dati anagrafici e previdenziali già registrati presso il Fondo Pensione (nessuna variazione di tipologia di adesione, percentuali contributive, comparto di investimento, ecc.).

Per i lavoratori non già associati a Prevedi alla data del 31/12/2014, il versamento del *contributo contrattuale*, dovuto ai sensi dei CCNL sopra richiamati, determina l'iscrizione degli stessi al Fondo Pensione (*iscrizione contrattuale*), senza ulteriori obblighi contributivi finché gli interessati non decidano, eventualmente, di attivare la contribuzione a proprio carico dell'1% e quindi quella dell'1% a carico del datore di lavoro e/o la fonte contributiva relativa al TFR maturando. Anche per gli *aderenti contrattuali* (cioè quelli associati a Prevedi per effetto del solo *contributo contrattuale*), il *contributo contrattuale* è dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione dei CCNL sopra richiamati, anche nel caso in cui il lavoratore trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure effettui la liquidazione totale della posizione individuale per uscita dai CCNL sopra richiamati e poi torni ad essere soggetto a tali Contratti.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Registrazione dell'adesione contrattuale nel libro soci di Prevedi e trasmissione dei relativi flussi contributivi da parte dell'azienda

A seguito dell'*adesione contrattuale* a Prevedi, i lavoratori interessati (cioè quelli che non erano ancora iscritti a Prevedi al 31/12/2014) vengono registrati nel libro soci del Fondo Pensione con la nuova tipologia di adesione denominata "**adesione contrattuale**". Tali aderenti sono perfettamente equiparati ai lavoratori iscritti a Prevedi per effetto della sottoscrizione del tradizionale modulo di adesione o per effetto del tacito conferimento del TFR al Fondo Pensione: essi esercitano, quindi, le medesime facoltà e diritti di tutti gli altri associati a Prevedi (ivi compreso l'esercizio del diritto di candidatura e di voto alle elezioni dell'Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione) e hanno diritto, naturalmente, alle medesime prestazioni.

La registrazione degli *aderenti contrattuali* nel libro soci di Prevedi si realizza tramite l'invio dei relativi dati anagrafici da parte delle aziende interessate e, successivamente, la trasmissione mensile dei relativi dati contributivi.

a) Le aziende che sono iscritte al sistema delle Casse Edili, in quanto aventi alle proprie dipendenze sia operai che impiegati, utilizzano, a tal fine il consueto canale di trasmissione dati in uso presso le rispettive Casse Edili di riferimento.

b) **Le aziende che, invece, non hanno operai alle proprie dipendenze e quindi non sono iscritte al sistema delle Casse Edili, possono scegliere alternativamente se:**

**b.1) attivare un canale di trasmissione dati con la Cassa Edile operante nel territorio in cui operano
oppure**

b.2) attivare un canale di trasmissione dati direttamente con il Fondo Pensione.

Il seguito del presente documento tratta le indicazioni e le modalità operative relative alla precedente lett. b.2), cioè alle aziende con soli impiegati che scelgono di attivare un canale diretto di trasmissione dati con il Fondo Pensione anziché richiedere l'intermediazione della Cassa Edile territorialmente competente.

Registrazione anagrafica dell'azienda

Per l'attivazione di tale canale diretto con Prevedi le aziende dovranno inviare al Fondo Pensione la "**Scheda anagrafica ente contribuente a Prevedi**", allegata al presente documento, debitamente compilata e sottoscritta.

La registrazione dell'azienda da parte di Prevedi comporta il rilascio, a quest'ultima, delle credenziali per accedere all'area riservata alle aziende nel sito web www.prevedi.it.

Trasmissione al Fondo delle anagrafiche dei lavoratori

All'interno dell'area riservata è disponibile, dall'1 febbraio 2015, la funzionalità per la trasmissione on line delle anagrafiche dei lavoratori che aderiscono a Prevedi per effetto dell'adesione contrattuale (cioè del solo contributo contrattuale istituito dal CCNL Edili-artigianato e dal CCNL Edili-industria rinnovati nel 2014) e per la segnalazione di quelli che eventualmente, dopo l'adesione contrattuale, conferiscano tacitamente il proprio TFR al Fondo Pensione ai sensi dell'art. 8 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 252/05 (il che avviene a partire dal 7° mese successivo all'assunzione qualora, entro sei mesi dall'assunzione, non scelgano di mantenere il TFR in azienda tramite la compilazione del



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

modello ministeriale TFR2). La funzionalità per la trasmissione delle anagrafiche è di immediato utilizzo, richiede pochi istanti per la compilazione dei pochi dati anagrafici richiesti e consente di inviarli immediatamente al Fondo Pensione.

La trasmissione dei dati anagrafici dei lavoratori da parte dell'azienda andrà effettuata necessariamente prima della trasmissione dei relativi dati contributivi. La scadenza indicativa di riferimento per l'invio dei dati anagrafici è il 15 febbraio 2015 per i dipendenti in forza nel mese di gennaio 2015: tali anagrafiche non andranno più trasmesse al Fondo Pensione successivamente. Entro il 15 marzo andranno trasmesse a Prevedi le nuove adesioni contrattuali conseguenti alle nuove assunzioni effettuate nel corso del mese di febbraio unitamente agli eventuali nuovi conferimenti di TFR tacito al Fondo Pensione, e così via per i mesi successivi.

Trasmissione a Prevedi dei flussi contributivi mensili

Una volta inviati i dati anagrafici degli aderenti contrattuali, l'azienda dovrà trasmettere mensilmente¹ le relative contribuzioni. A tal fine, all'interno dell'area riservata alle aziende del sito www.prevedi.it dal 1 febbraio 2015 sono disponibili, sotto il link "invio dati web uploading" le istruzioni e il tracciato per l'invio del flusso di contribuzione, comprensive di file excel precompilato con un esempio. Il file excel è di immediato utilizzo, e, una volta compilato per il primo mese di contribuzione può essere riutilizzato per i mesi successivi semplicemente aggiornando le date di competenza del contributo e il relativo importo (quindi riciclando i dati dell'azienda e quelli anagrafici dei lavoratori interessati, se non ci sono variazioni). Il file delle contribuzioni viene trasmesso a Prevedi direttamente dall'area riservata del sito web di Prevedi, tramite l'apposita funzionalità di web uploading, che ne effettua anche un controllo di conformità e completezza prima dell'invio. In esito all'invio e di norma entro il giorno successivo allo stesso, l'azienda potrà consultare l'esito del flusso contributivo dalla stessa inviato e stampare l'ordine di bonifico con la causale predefinita: l'azienda eseguirà il bonifico sulle coordinate bancarie ivi indicate e indicando come causale **esclusivamente il codice indicato nell'ordine di bonifico**, senza nessun'altra indicazione. Quel codice consente, infatti, l'abbinamento immediato del contributo dichiarato dall'azienda al bonifico dalla stessa effettuato. **Per realizzare tale condizione, prudenzialmente, il bonifico andrà effettuato entro il 20 del mese successivo a quello di competenza (con valuta massima 25 dello stesso mese):** ad esempio, il contributo relativo a gennaio 2015 andrà bonificato al Fondo prudenzialmente entro il 20 febbraio 2015 con valuta massima 25 del mese per consentirne la valorizzazione finanziaria entro la fine dello stesso mese, come previsto dalle disposizioni normative e regolamentari in materia di previdenza complementare.

¹ Tale periodicità di versamento è prevista nei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato rinnovati nel 2014 e nel conseguente Accordo attuativo del 18 novembre 2014.

Modalità di calcolo del contributo contrattuale

Le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato, hanno stabilito le seguenti modalità di calcolo del contributo contrattuale:

Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi decorrente dal 1 gennaio 2015 si calcola, per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori impiegati dei contratti collettivi citati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi impiegati, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero. L'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all'adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.

Per gli apprendisti le Parti Sociali si riservano di fornire a breve le indicazioni relative alla determinazione del contributo contrattuale.

Esemplificazione delle tabelle con gli importi del contributo contrattuale per operai e impiegati

Si riportano di seguito le elaborazioni effettuate dal Fondo Pensione per ottenere gli importi del contributo contrattuale a Prevedi per ciascun livello retributivo dei due CCNL citati, sulla base delle informazioni disponibili alla data della presente².

Precisiamo che gli importi indicati nelle tabelle allegate rappresentano una elaborazione esemplificativa prodotta dal Fondo Pensione con lo scopo di agevolare l'applicazione delle modalità di calcolo del contributo contrattuale stabilite dalle Parti Istitutive. Le elaborazioni numeriche di Prevedi, allegate alla presente, non rappresentano né sostituiscono quindi le circolari che le Parti Sociali sopra citate hanno inviato o invieranno in seguito.

(Tali tabelle sono anche allegate in coda al presente documento):

² Con riferimento al CCNL Edili-industria, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili ha emanato il 16 gennaio 2015 circolare operativa alle proprie rappresentanze territoriali contenente le suddette istruzioni e tabella con gli importi di dettaglio del contributo per ciascun livello di inquadramento; con riferimento al CCNL Edili-artigianato gli importi del contributo contrattuale a Prevedi erano allegati all'Accordo del 16 ottobre 2014, integrativo del CCNL Edili-artigianato rinnovato il 24 gennaio 2014, al quale abbiamo fatto riferimento per le nostre elaborazioni.

Tabella contributo contrattuale:

Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi relativa al

CCNL EDILI-INDUSTRIA

	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo del contributo è su base mensile
IMPIEGATI	7	200	16,00				
	6	180	14,40				
	5	150	12,00				
	4	140	11,20				
	3	130	10,40				
	2	117	9,36				
	1	100	8,00				
	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
OPERAI	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	4	140	11,20	2,072000	13,272000	0,0767	
	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
	2	117	9,36	1,731600	11,091600	0,0641	
	1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548	
Il contributo a Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).							
Il contributo a Prevedi è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore nel limite di 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).							

Art. 16 comma 1 D.Lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà): “Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166”.

Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore): “I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi”.

Tabella contributo contrattuale:

Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi relativa al

CCNL EDILI-ARTIGIANATO

IMPIEGATI	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo è su base mensile
	7	205	16,40				
	6	180	14,40				
	5	150	12,00				
	4	139	11,12				
	3	130	10,40				
	2	115	9,20				
	1	100	8,00				
OPERAI	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	
	A	B	C	$D = C \times 18,5\%$	$E = C+D$	$E / 173$	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	5	150	12,00	2,220000	14,220000	0,0822	
	4	139	11,12	2,057200	13,177200	0,0762	
	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
	2	115	9,20	1,702000	10,902000	0,0630	
	1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548	

Il contributo a Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).

Il contributo a Prevedi è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore nel limite di 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

La trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione esplicita

Gli iscritti a Prevedi per effetto dell'adesione contrattuale sono liberi di aggiungere o meno al contributo contrattuale ulteriori contribuzioni, secondo le misure già attualmente previste dalle Fonti istitutive del Fondo. Potranno quindi, in qualsiasi momento, attivare la contribuzione a proprio carico pari all'1% della retribuzione, attivando conseguentemente l'ulteriore 1% a carico del datore di lavoro, e/o destinare a Prevedi il proprio TFR maturando. L'esercizio di tali opzioni dovrà avvenire tramite sottoscrizione della richiesta di adesione esplicita al Fondo Prevedi, così da consentire la raccolta delle informazioni utili a gestire la posizione individuale e/o richieste dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (comparto di investimento, misure contributive, residenza e domicilio aggiornato, titolo di studio, ecc.).

La scelta di incrementare esplicitamente la contribuzione al Fondo comporterà quindi la trasformazione della tipologia di adesione da *contrattuale* in *esplicita*. Tale trasformazione verrà eseguita a seguito dell'invio del modulo di adesione esplicita al Fondo compilato e sottoscritto dal lavoratore.

La ricezione di contribuzioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali sarà accettata solo per le tipologie di adesione diverse dall'adesione contrattuale (cioè per le adesioni esplicite e per le adesioni tacite, su cui si veda il prossimo paragrafo), allo scopo di prevenire errori di versamento da parte degli enti contribuenti. Il lavoratore che abbia eventualmente attivato il contributo dell'1% della retribuzione a proprio carico, e conseguentemente quello dell'1% a carico del datore di lavoro, può successivamente sospenderli in qualsiasi momento, senza che venga meno il versamento del contributo contrattuale.

La trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione tacita (per tacito conferimento del TFR al Fondo Pensione)

Nel caso in cui un lavoratore, già iscritto al Fondo per effetto dell'adesione contrattuale, destini tacitamente a Prevedi il proprio TFR maturando dopo sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro effettuerà la conseguente segnalazione a Prevedi attraverso l'apposita funzionalità presente nell'area riservata alle aziende del sito web www.prevedi.it. Il Fondo modificherà quindi l'adesione contrattuale in adesione tacita e, ove la posizione individuale dell'aderente contrattuale sia investita sul comparto Bilanciato, effettuerà una migrazione automatica della stessa sul comparto Sicurezza, per assicurare il rispetto dell'art. 8 comma 9 del D.Lgs. 252/05 (il tacito conferimento verrà quindi considerato, in tale fattispecie, alla stregua di una richiesta di variazione del comparto di investimento).

La ricezione di contribuzioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali sarà accettata solo per le tipologie di adesione diverse dall'adesione contrattuale (cioè per le adesioni esplicite e per le adesioni tacite), allo scopo di prevenire errori di versamento da parte degli enti contribuenti.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Adesione contrattuale: il rapporto con le altre forme pensionistiche complementari (negoziali e non) e il trattamento della liquidazione totale e del trasferimento della posizione individuale

Il *contributo contrattuale* di cui al CCNL edili-industria e al CCNL edili-artigianato rinnovati nel 2014 è dovuto, a partire da gennaio 2015, dal momento dell'assunzione e per tutto il periodo in cui il lavoratore rimane soggetto a tali Contratti: come previsto dalle Parti Sociali, **tale contributo è dovuto esclusivamente al Fondo Prevedi**, con riferimento a tali Contratti collettivi di lavoro. Per effetto degli Accordi assunti dalle Parti Istitutive in attuazione dei CCNL sopra richiamati, infatti, **il contributo contrattuale maturando (cioè quello che matura mese per mese) non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari aperte o chiuse, diverse da Prevedi (Accordo tra le Parti Sociali del 18 novembre 2014). La posizione individuale maturata presso il Fondo Pensione (cioè quella accumulata presso il Fondo Pensione), comprensiva del contributo contrattuale già versato al Fondo stesso, è invece portabile presso una forma pensionistica complementare diversa da Prevedi, eventualmente scelta dai lavoratori interessati, a condizione che siano decorsi almeno due dall'iscrizione a Prevedi (come previsto dalle disposizioni vigenti in materia)**. In questo modo il datore di lavoro non dovrà interrogarsi sulla destinazione del contributo contrattuale maturando mese per mese a questa o a quella forma pensionistica complementare, avendo quest'ultimo come unica destinazione il Fondo Prevedi.

Anche dopo il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, il *contributo contrattuale* maturando di cui ai CCNL sopra richiamati è dunque dovuto a Prevedi: la posizione individuale conseguentemente maturata sarà portabile ad altra forma pensionistica complementare decorsi ulteriori due anni dal precedente trasferimento.

L'ADESIONE CONTRATTUALE NEI PROCESSI PRODUTTIVI DEL FONDO PENSIONE – SINTESI DELLE ATTIVITÀ PER CANALI DIRETTI

Per esemplificare lo svolgimento dei processi di adesione e di contribuzione a Prevedi, si assume come mese iniziale dell'analisi quello di gennaio 2015, in cui entra in vigore l'istituto dell'*adesione contrattuale* prevista nel CCNL edili-industria e nel CCNL edili-artigianato rinnovati nel 2014.

I processi produttivi descritti con riferimento ai mesi di gennaio 2015 e febbraio 2015 assumono carattere di standard e sono utilizzabili come riferimento operativo per tutte le mensilità successive. Il processo riporta le attività svolte, in ciascun mese, dai principali soggetti che interagiscono con il Fondo Pensione.

PROCESSI DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE – CANALI DIRETTI

Ord.	Scadenza temporale	Soggetto	Attività	Strumento
1	Gennaio 2015	Lavoratore	<i>Se vuole aderire esplicitamente a Prevedi:</i> compila e sottoscrive il modulo di adesione, ne consegna copia al proprio datore di lavoro e ne invia originale al Fondo Pensione. <i>Se vuole aderire tacitamente a Prevedi:</i> destina tacitamente a Prevedi il proprio TFR maturando a partire dal 7° mese (compreso) successivo all'assunzione (il che accade quando non scelga di mantenerlo in azienda entro sei mesi dall'assunzione).	Modulo di adesione o tacito conferimento del TFR ai sensi art. 8 comma 7 lett. b) D.Lgs. 252/05.
2	Gennaio 2015	Datore di lavoro (canale diretto)	Calcola il contributo contrattuale per tutti i propri dipendenti e, per quelli iscritti a Prevedi con adesione esplicita (modulo di adesione) o tacita (conferimento tacito di TFR maturato dopo 6 mesi dall'assunzione), anche i contributi aggiuntivi ³ dovuti al Fondo Pensione secondo la disciplina vigente.	Applicativo elaborazione busta paga
3	15 Febbraio 2015	Datore di lavoro (canale diretto)	Comunica a Prevedi, attraverso l'apposita funzionalità web: - l'anagrafica degli aderenti a Prevedi per effetto del solo contributo contrattuale (aderenti contrattuali); - l'eventuale tacito conferimento a Prevedi del TFR maturando per i lavoratori che, entro sei mesi dall'assunzione, non abbiano optato per il mantenimento in azienda dello stesso	Funzionalità adesione contrattuale e adesione tacita in area riservata a aziende nel sito web www.prevedi.it
4	18 Febbraio 2015	Datore di lavoro (canale diretto)	Invia a Prevedi il flusso contributivo elettronico per tutti i propri dipendenti.	Tracciato flusso di contribuzione e funzionalità di web uploading in area riservata a aziende nel sito web www.prevedi.it
5	20 Febbraio 2015	Datore di lavoro (canale diretto)	In esito al flusso di contribuzione: effettua l'ordine di bonifico con valuta massima 25 febbraio usando la causale indicata nell'ordine di bonifico precompilato reso disponibile nell'area riservata del sito web www.prevedi.it entro due giorni dall'invio del flusso di contribuzione.	Funzionalità di web uploading in area riservata a aziende nel sito web www.prevedi.it

Per i mesi successivi l'invio delle nuove adesioni contrattuali e tacite e l'invio dei flussi contributivi seguirà le stesse scadenze sopra indicate: le nuove adesioni andranno trasmesse entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento (per le adesioni contrattuali tale mese è quello di assunzione, per quelle tacite è il 6° mese successivo all'assunzione); i flussi contributivi andranno inviati entro il 18 del mese successivo a quello di competenza dei contributi e i corrispondenti bonifici effettuati entro il 20 dello stesso mese con valuta massima il 25 dello stesso mese.

³ Si tratta del contributo a carico del lavoratore e del contributo a carico del datore di lavoro, entrambi pari all'1% della retribuzione lorda, e/o del contributo di fonte TFR.

SCHEDA ANAGRAFICA ENTE CONTRIBUENTE A PREVEDI

SCHEDA DI REGISTRAZIONE	SCHEDA DI VARIAZIONE DATI
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>La scheda presente è finalizzata a raccogliere (o a modificare) i dati dell'azienda che instaura (o ha instaurato) con il Fondo Prevedi un canale per la trasmissione al Fondo medesimo dei dati anagrafici e contributivi dei propri dipendenti.</p> <p>Il sottoscritto rappresentante legale dell'azienda di seguito indicata, con la sottoscrizione della scheda presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizza il Fondo Pensione Prevedi al trattamento dei dati di seguito indicati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni e secondo le indicazioni riportate nell'informativa allegata alla presente; - autorizza il soggetto indicato nel punto 4) della scheda presente alla trasmissione al Fondo Pensione dei dati anagrafici e contributivi dei dipendenti di volta interessati, affinché il Fondo possa procedere all'apertura, alimentazione e gestione delle rispettive posizioni individuali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di previdenza complementare. 	
1. DATI SEDE LEGALE	
Denominazione azienda:	
Partita Iva:	Codice Fiscale:
Indirizzo:	
Località:	CAP: Provincia:
Telefono: Fax: 	e-mail:
Settore di attività:	N° dipendenti:
C.C.N.L. applicato:	
2. DATI SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla Sede Legale)	
Indirizzo:	
Località:	CAP: Provincia:
Telefono: Fax: 	e-mail:
3. DATI RAPPRESENTANTE LEGALE	
Cognome	Nome
Data di nascita	Codice Fiscale:
4. SOGGETTO INCARICATO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI AL FONDO PENSIONE (da compilare in caso di delega a soggetti terzi per la trasmissione dei dati al Fondo Pensione Prevedi)	
Denominazione società:	Codice Fiscale società:
Cognome referente	Nome referente
Telefono: Fax: 	e-mail:
5. DATA COMPILAZIONE, TIMBRO AZIENDA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE	
Data compilazione:/...../.....
Timbro dell'azienda:	
Firma del rappresentante legale dell'azienda	



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Fondo Pensione PREVEDI (in seguito denominato Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connessa (ivi compresa quella liquidativa), a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; può inoltre essere diretto alla realizzazione da parte del Fondo di iniziative informative e promozionali inerenti la propria attività e le proprie finalità istituzionali anche finalizzate all'incremento delle adesioni dei lavoratori.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; è svolto direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni con i quali il Fondo debba interagire per lo svolgimento della propria attività, tra cui: Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Agenzia delle Entrate, Società di gestione di servizi amministrativi incaricati di supportare l'attività del Fondo Pensione, Casse Edili, Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, altre forme pensionistiche complementari alle quali l'iscritto chiedi il trasferimento della propria posizione previdenziale.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali è obbligatorio in base alla legge al fine di consentire al Fondo l'esercizio, nei confronti dell'interessato, della propria attività previdenziale e di quelle ad essa connessa (ivi compresa quella liquidativa) nonché delle altre attività citate al punto 1.

4. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali può comportare l'impossibilità per il Fondo di realizzare nei confronti dell'interessato le finalità di cui al punto 1.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, a soggetti, enti e società esterne che forniscono servizi connessi o strumentali alle attività del Fondo, che potranno sostanzialmente in:

- Società di servizi amministrativi, contabili e informatici;
- Altre Forme Pensionistiche Complementari a cui l'iscritto chiedi il trasferimento della propria posizione previdenziale;
- Enti Paritetici operanti nel settore di riferimento del Fondo Pensione;

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni e Organi di Vigilanza ai sensi di legge.

I dati identificativi dei titolari e degli eventuali responsabili del trattamento dei dati presso gli enti e i soggetti sopra indicati, possono essere acquisiti presso gli stessi oppure presso il Registro Pubblico a tal fine tenuto dal Garante per la protezione dei dati personali.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Articolo 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili del trattamento nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha inoltre diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'attestazione che le operazioni citate sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha infine il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è PREVEDI Fondo Nazionale Pensione Complementare. Responsabile del trattamento dei dati è Previnet S.p.A. con sede in Preganziol – Località Borgo Verde (TV), Via E. Forlanini, 24.

N

SW

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 1° luglio 2014, in Roma

tra

M

l'ANCE, ACI -PL (ANCPL - FEDERLAVORO E SERVIZI- CONFCOOPERATIVE E AGCI Produzione e Lavoro)

e

B
AV

la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.n.l. 19 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e del Ccnl Cooperative 26 aprile 2010.

I	ART. 12 E ART. 6 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE Allegato 1
II	ART. 21 E ART. 70 - TRASFERTA Allegato 2
III	ART. 29 E ART. 78 - ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE Allegato 3
IV	ART. 38 E ART. 6 - ACCORDI LOCALI (EVR) Allegato 4
V	ART. 93 E ART. 32 LETT.B) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Allegato 5
VI	ART. 97 E ART. 39 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE Allegato 6
VII	ART. 108 E ART. 30 - CASSE EDILI COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI (CNCE) Allegato 7

AV
B
AV

VIII	PROTOCOLLO ENTI BILATERALI E CODICE ETICO Allegato 8
IX	AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO Allegato 9
X	ART. 120 E ART. 41 DECORRENZA E DURATA Allegato 10

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

ACI-PL

FE.N.E.A.L.-U.I.L.

F.I.L.C.A.-C.I.S.L.

F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

Nota all'art. 97 industria e art. 39 cooperative

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le parti stabiliscono l'istituzione di un contributo mensile di 8 euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi e Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui al primo comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà.

Verbale d'accordo

Le sottoscritte Parti

ANAEPA-Confartigianato edilizia, **CNA** Costruzioni, Fiae-**Casartigiani**, Dipartimento Edilie **CLAAI**,

e

Feneal-UIL, **Filca**-CISL, **Fillea**-CGIL

premesse

che in data 24 gennaio 2014 è stato sottoscritto l'Accordo per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini;

tenuto conto

- Del perdurare della crisi che sta colpendo il comparto delle costruzioni;
- della riduzione inflazionistica intervenuta,
- Della opportunità, così come previsto dagli Accordi di settore, di omogenizzare le retribuzioni del settore edili così come previsto dagli accordi in essere;

Convengono

- 1- che la tabella retributiva sotto riportata annulla e sostituisce quella inserita nel richiamato accordo del 24 gennaio 2014:

Livelli	Aumenti			parametri
	Totale	1 gennaio 2014	1 luglio 2015	
7	€ 87,68	€ 52,04	€ 35,64	205
6	€ 76,98	€ 45,69	€ 31,29	180
5	€ 64,16	€ 38,08	€ 26,08	150
4	€ 59,44	€ 35,28	€ 24,16	139
3	€ 55,60	€ 33,00	€ 22,60	130
2	€ 49,18	€ 29,19	€ 19,99	115
1	€ 42,76	€ 25,38	€ 17,38	100

Inoltre a partire dal 1 aprile 2017 verranno erogati i seguenti importi come AFAC, che sono da intendersi esclusivamente come anticipi sui futuri aumenti contrattuali riassorbiti dai prossimi rinnovi:

Livello	aumenti	parametri
7	€ 69,38	205
6	€ 60,92	180
5	€ 50,77	150
4	€ 47,05	139
3	€ 44,00	130
2	€ 38,92	115
1	€ 33,85	100

- 2 All'articolo 92 del CCNL in vigore sono inseriti i seguenti commi:

Verbale d'accordo

Viene istituito a partire dal 1 gennaio 2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8 (su base 100, riparametrato secondo la successiva tabella), da versare al Fondo Prevedi:

Livello	parametro	importo
7	205	€ 16,40
6	180	€ 14,40
5	150	€ 12,00
4	139	€ 11,12
3	130	€ 10,40
2	115	€ 9,20
1	100	€ 8,00

Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi al 1 gennaio 2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

3- Che il primo comma dell'art.15 (Elemento variabile della retribuzione-EVR) viene sostituito dal seguente:

"Viene confermato che, per la vigenza del presente Contratto, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare con decorrenza non anteriore al 1 luglio 2014, per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione secondo criteri e modalità di cui all'Art.42 l'EVR è fissato dalle Parti Sociali firmatarie nazionali nella misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1 giugno 2012".

4- Che la vigenza contrattuale indicata dall'Art.103 viene prorogata al 30 giugno 2016.

La presente Intesa è da considerarsi propedeutica alla conclusione degli aspetti contrattuali ancora da armonizzare; in particolare le parti si impegnano a trovare una soluzione al problema APE in tempi congrui.

Roma 16 ottobre 2014

Letto, firmato e sottoscritto:

ANAEP-Confartigianato edilizia

CNA Costruzioni

Fiae-Casartigiani

Dipartimento Edili CLAAI

Feneal-UIL

Filca-CISL

Fillea-CGIL

Handwritten signatures of representatives from ANAEPA-Confartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Dipartimento Edili CLAAI, Feneal-UIL, Filca-CISL, and Fillea-CGIL.

Addi 18/11/2014 in Roma

tra

ANCE, ACI – PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPa CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI,
FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

- facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo dei CCNL edili-industria e CCNL edili-cooperative dell'1 luglio 2014 e nel rinnovo del CCNL edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come integrato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014,
- premesso che le parti firmatarie dei contratti sopra citati si impegnano a definire le modalità di calcolo del contributo contrattuale ai fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto, entro il 31 dicembre 2014,

si concorda quanto segue:

- per i lavoratori già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il *contributo contrattuale* di cui agli accordi sopra richiamati versato ai suddetti Fondi si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;
- per i lavoratori non già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del *contributo contrattuale* sopra citato determina l'iscrizione ai suddetti Fondi ed è destinato al comparto di investimento scelto dagli Organi di Amministrazione degli stessi in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati; ciascun lavoratore rimane libero di destinare ai Fondi suddetti versamenti contributivi ulteriori rispetto al *contributo contrattuale* sopra citato secondo le modalità e le regole già previste dalle Fonti istitutive dei due Fondi, ivi compresa l'attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;
- il *contributo contrattuale* ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro non è revocabile né sospensibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto ai sopra richiamati CCNL di riferimento per i due Fondi pensione; il contributo contrattuale *maturando* non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro;
- la posizione individuale maturata presso i Fondi Prevedi o Cooperlavoro, comprensiva del contributo contrattuale *maturato e già versato* presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione a Prevedi o a Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
- ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo Prevedi o Cooperlavoro secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso i due Fondi pensione, a cui pertanto si rinvia integralmente; per il Fondo Prevedi si fa riferimento al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse Edili di cui all'Accordo del 15 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni;

- La contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema della casse edili.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE




ACI - PRODUZIONE E LAVORO



ANAEP-CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI



CLAAI



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL



Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato

I M P I E G A T I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo è su base mensile
	7	205	16,40				
	6	180	14,40				
	5	150	12,00				
	4	139	11,12				
	3	130	10,40				
	2	115	9,20				
	1	100	8,00				

O P E R A I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	5	150	12,00	2,220000	14,220000	0,0822	
	4	139	11,12	2,057200	13,177200	0,0762	
	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
	2	115	9,20	1,702000	10,902000	0,0630	
1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548		

Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).

Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

Art. 16 comma 1 D.Lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)	Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore)
<p>Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, <u>sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare</u> di cui all'articolo 1, <u>è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento</u> dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.</p>	<p><u>I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57;</u> i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.</p>



CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI-INDUSTRIA

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato

I M P I E G A T I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo del contributo è su base mensile
	7	200	16,00				
	6	180	14,40				
	5	150	12,00				
	4	140	11,20				
	3	130	10,40				
	2	117	9,36				
1	100	8,00					

O P E R A I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	4	140	11,20	2,072000	13,272000	0,0767	
	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
	2	117	9,36	1,731600	11,091600	0,0641	
	1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548	

Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).

Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)

Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore)

Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, **sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare** di cui all'articolo 1, è applicato **il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento** dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.